

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 settembre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti. (19R00288) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 2.

Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, «Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)». (19R00289) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 3.

Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)). (19R00290) .. Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° luglio 2019, n. 16.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche. (19R00285)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 luglio 2019, n. 17.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (19R00286)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 luglio 2019, n. 18.

Borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. (19R00287) Pag. 7





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), le parole: «nel medesimo anno e non sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018 e non sostituite e di quelle che cesseranno nell'anno 2019».

2. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, le parole: «nel medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018».

3. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 5-bis»;

b) al secondo periodo, le parole: «procedura per il reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «procedura per la copertura del posto».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2018, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2019, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità».

Art. 2.

Procedure selettive interne. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 21, e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1

1. Alla rubrica dell'art. 5-bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), le parole: «per il triennio 2018/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2019/2021».

2. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 21/2017, le parole: «Per il 2018/2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2019/2021».

3. Limitatamente all'anno 2019, in deroga a quanto previsto dagli 5-bis, comma 2, della legge regionale n. 21/2017 e 2, comma 3, del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), il termine per la presentazione dei fabbisogni di personale è stabilito al 30 aprile 2019.

4. Il comma 2 dell'art. 2 del regolam. reg. n. 1/2013 è abrogato.

Art. 3.

Differimento della durata delle particolari posizioni organizzative

1. Nelle more dell'individuazione delle nuove particolari posizioni organizzative ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il termine di durata delle posizioni in essere alla data del 31 dicembre 2018 è differito al 30 giugno 2019 o, se antecedente a quest'ultimo termine, alla data della prima ridefinizione dell'articolazione delle strutture organizzative regionali successiva all'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse disponibili nel Fondo unico aziendale per l'annualità 2019 - Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2019

FOSSON

(Omissis).

19R00288



LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 2.

Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, «Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute e di politiche sociali, dispone misure integrative alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, «Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche ed iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)», al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia mediante il contenimento della diffusione capillare sul territorio dell'offerta di gioco d'azzardo lecito.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 14/20015

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, le parole: «o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori», sono sostituite dalle seguenti: «, da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro ed oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, è sostituito dal seguente:

«3. L'apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco sono consentiti esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00. I comuni possono articolare in termini più restrittivi gli orari di apertura e di chiusura degli stessi.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 4-bis alla legge regionale n. 14/2015

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Mappa dei luoghi sensibili*). — 1. La mappa dei luoghi sensibili, come individuati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo attraverso la delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a cinquecento metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista dai singoli comuni, tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile. Sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate.

2. I comuni provvedono a redigere ed aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili e localizzano l'ingresso principale dei medesimi tramite il Sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini della creazione delle aree di interdizione di cui al comma 1. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia.

3. La regione provvede a supportare i comuni nell'inserimento dei dati di cui al comma 2 attraverso la predisposizione di un geonavigatore dedicato, facente parte integrante del Sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT).».

Art. 4.

Modificazione all'art. 10 della legge regionale n. 14/20015

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2015, le parole: «art. 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, commi 3 e 4».

Art. 5.


Disposizioni transitorie

1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 4-bis, comma 2 della legge regionale n. 14/2015, introdotto dall'art. 3.

2. I divieti relativi alle distanze minime da istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro ed oggetti preziosi usati e luoghi di culto, introdotti dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2015, come modificato dall'art. 2, comma 1, e quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 4 si applicano alle sale da gioco ed agli spazi per il gioco già in esercizio a decorrere dal 1° settembre 2019.

3. Le disposizioni inerenti agli orari di apertura al pubblico e di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco di cui all'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 14/2015, come sostituito dall'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° giugno 2019.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i rispettivi regolamenti alle disposizioni di cui alla legge medesima.



Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2019

FOSSON

(*Omissis*).

19R00289

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2019, n. 3.

Disposizioni in materia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 2 aprile 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 2-quater

1. Dopo l'art. 2-ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito i seguente:

«Art. 2-quater (*Compiti del difensore civico in qualità di garante per l'infanzia e l'adolescenza*) — 1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. L'azione del difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:

a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;

b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;

c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;

d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

3. Il difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;


b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla legge n. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia);

d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;



g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla legge n. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;

n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;

o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;

p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;

q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;

r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:

a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2019.

L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2019 e seguenti nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 1 (Organi istituzionali).

Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 1 (Organi istituzionali).

Le variazioni determinate ai sensi dei commi 1, 2, e 3 non comportano modificazioni al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale, mentre comportano modificazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

5. Per l'applicazione della presente legge, l'ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, con propria deliberazione, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 27 marzo 2019.

FOSSON

(Omissis).

19R00290



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° luglio 2019, n. 16.

Modifiche al regolamento sull'utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige - Sez. Gen. -
n. 28 dell'11 luglio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
25 giugno 2019, n. 528;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, l'orario «ore 18,00» è sostituito dall'orario «ore 17,00».

Art. 2.

1. Il comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è così sostituito:

«2. Le domande per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 1 e le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, rientranti nel piano di utilizzo predisposto dalla commissione di cui all'art. 11, vanno presentate direttamente ai presidenti delle commissioni.»

2. Alla lettera *b*), del comma 3, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, la data «15 luglio» è sostituita con la data «15 giugno».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è inserito il seguente comma *2-bis*:

«*2-bis*. La commissione trasmette ai singoli istituti e ai consegnatari delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, i piani orari e le sole domande dei soggetti assegnatari di locali e spazi al fine di consentire ai dirigenti scolastici e ai consegnatari di emettere le relative autorizzazioni.»

2. Al comma 3, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, le parole «e per attività di breve durata» sono soppresse.

Art. 4.

1. L'alinea del comma 3, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: «Le seguenti attività non hanno carattere extrascolastico e pertanto non sono richiesti il rimborso spese e la cauzione:».

2. La lettera *b*) del 3 comma, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) attività e manifestazioni organizzate dalle direzioni provinciali istruzione e formazione e dagli enti proprietari;»

Art. 5.

1. Dopo l'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è inserito il seguente art. 14-*bis*:

«Art. 14-*bis* (*Sorveglianza e pulizia a carico dei comuni*). — 1. L'organizzazione e la gestione della sorveglianza e della pulizia ordinaria delle palestre e degli impianti sportivi per l'attività extrascolastica - comprendente anche i campionati federali e amatoriali - limitatamente ai fine settimana, ai festivi e nei periodi di interruzione dell'attività scolastica fissati dal calendario scolastico, spetta ai comuni, che possono assegnare tali attività a una ditta/cooperativa esterna. I relativi costi sono sostenuti dai comuni e rimborsati dalla Provincia tramite l'accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, limitatamente ai fine settimana, ai festivi e in generale negli orari non coperti dal personale provinciale. In particolare, gli impianti sportivi all'aperto possono essere accessibili anche al pubblico, a orari pre-stabiliti, con la possibilità di esternalizzare il servizio di sorveglianza. Detto servizio è a carico della Provincia.»

Art. 6.

Abrogazione

1. Il comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è abrogato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° luglio 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00285



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 luglio 2019, n. 17.

Modifica della struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Sez. Gen. - n. 28 dell'11 luglio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 giugno 2019, n. 525;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento, l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2.

Ripartizione Europa

1. Alla fine del punto 39. (Europa) dell'allegato A della legge provinciale sono aggiunte le seguenti linee:

«servizi di informazione sull'Unione europea (*Europe Direct*);

autorità di gestione dei programmi attinenti ai fondi FESR (*Interreg* incluso) e FSE

coordinamento e pianificazione delle misure UE di sviluppo politico-strutturale».

2. Il primo ufficio al punto 39. Europa dell'allegato 1 del decreto assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:

«Ufficio per l'integrazione europea

predisposizione, attuazione, gestione e valutazione del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

coordinamento regionale dei programmi di cooperazione territoriale europea (INTERREG)

collaborazione con le autorità regionali per la predisposizione e l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Unione europea».

3. Dopo il primo ufficio al punto 39. Europa dell'allegato 1 del decreto è inserito il seguente ufficio, che assume la seguente denominazione e i seguenti compiti:

«Ufficio Controlli e aiuti di Stato

first level control (FLC)

distinct body

coordinamento Fondo sviluppo e coesione (FSC) assistenza e consulenza nel recepimento e nell'interpretazione del diritto dell'Unione

consulenza in materia di aiuti di Stato

notificazione dei provvedimenti in materia di aiuti di Stato e di altri atti all'Unione europea».

Art. 3.

Dipartimento Europa, sport, innovazione e ricerca

1. Dopo il punto 42 dell'allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 43:

«43. Organismo pagatore provinciale

coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale, riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA

Internai Audit

sistemi informatici

collaborazione con le autorità europee e nazionali e con gli altri enti responsabili della gestione dei fondi

autorità di certificazione per i fondi strutturali FESR e FSE».

2. Nell'allegato 1 del decreto, all'interno della struttura organizzativa Europa (39.) viene stralciato l'Ufficio organismo pagatore provinciale, che è aggiunto come Ripartizione 43.

3. All'interno della Ripartizione 43. «Organismo pagatore provinciale» è istituito l'Ufficio autorizzazione e servizio tecnico, con le seguenti competenze:

controllo e autorizzazione dei pagamenti finanziati dal Fondo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR)

gestione diretta o tramite delega dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'erogazione degli aiuti in conformità alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione europea (domande, istruttoria, controlli, liquidazione)

gestione delle segnalazioni di irregolarità e dei recuperi gestione dei rapporti con gli organismi delegati

produzione di rendiconti, *report* e statistiche per la Commissione europea.


Art. 4.

Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile

Ripartizione agricoltura

1. All'Ufficio edilizia rurale (punto 31.4) della struttura organizzativa ripartizione agricoltura di cui al punto 31. del Dipartimento agricoltura, foreste, turismo e protezione civile dell'allegato 1 del decreto è aggiunta, dopo l'ultima lineetta, la seguente competenza:

«- gestione dell'elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale».



Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 luglio 2019

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 luglio 2019, n. 18.

Borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige - Sez. Gen. -
n. 29 del 18 luglio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 luglio 2019, n. 561;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'accesso alle borse di studio assegnate mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale a favore di studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito denominati università, il loro ammontare, nonché i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle borse di studio sono gli studenti e le studentesse che, per il conseguimento di un titolo o grado accademico, frequentano un'università e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8 ed eventualmente di cui all'art. 9.

Art. 3.

Cittadinanza e residenza

1. Gli studenti e le studentesse che frequentano un'università in Provincia di Bolzano possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadini/cittadine di Stati membri dell'Unione europea, oppure

b) cittadini/cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparati/equiparate ai cittadini italiani/alle cittadine italiane, oppure

c) cittadini/cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno un anno in Provincia di Bolzano.

2. Tutti gli studenti e le studentesse che frequentano un'università fuori Provincia di Bolzano possono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, partecipare al concorso se, al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica ininterrotta da almeno due anni in Provincia di Bolzano.

3. In caso di partecipazione a programmi di studio, corsi di studio o programmi di scambio per i quali è prevista la contemporanea iscrizione ad un'università in Provincia di Bolzano e ad un'università fuori provincia, i requisiti di cui al comma 1 trovano applicazione soltanto se lo studente/la studentessa frequenta effettivamente l'università in Provincia di Bolzano per almeno l'intero primo semestre dell'anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso. In caso contrario trovano applicazione i requisiti di cui al comma 2. Il presente comma non si applica ai soggiorni nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 4.

Età

1. Possono beneficiare delle borse di studio coloro che non hanno superato i seguenti limiti di età al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della domanda:

a) 35 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di I ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5;

b) 40 anni compiuti in caso di iscrizione a un corso di studio di II ciclo di cui alla tabella riportata all'art. 5.



Art. 5.

Corso di studio

1. Gli studenti e le studentesse devono essere in possesso del diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturità) o di un titolo di studio conseguito all'estero ad esso equiparato (es. diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio).

2. Al momento della presentazione della domanda, gli studenti e le studentesse devono essere regolarmente iscritti ad un'università per l'anno accademico a cui si riferisce il bando di concorso e frequentare un corso di I o II ciclo di cui alla seguente tabella nonché alla tabella A allegata al bando di concorso.

Zyklus / Ciclo	Ausbildungsart/ Tipo di formazione	ECTS	Dauer / Durata
	Bachelor	180-240	3-4 Jahre / anni
II	Weiterbildungsmaster, Master di I livello	min. 60	min 1 Jahr / anno
	- Magisterstudium/Laurea magistrale - konsekutive Master/Master consecutivo (MA, MSc) - akademische Kurse des 2. Zyklus (z. B. bei Konservatorien)/Corsi accademici di 2° ciclo (p. es. conservatori)	60-120	1-2 Jahre / anni
I + II	Diplomstudium oder Magisterstudium alter Studienordnung/Laurea magistrale a ciclo unico o di vecchio ordinamento	300-360	4-6 Jahre / anni

3. La borsa di studio può essere concessa per la frequenza di un corso di studio al termine del quale si ottiene un grado accademico superiore a quello eventualmente già conseguito.

4. Non possono beneficiare delle borse di studio gli studenti e le studentesse che:

a) sono iscritti all'università con riserva, sono in lista d'attesa per l'ammissione all'università o sono iscritti a singoli corsi universitari;

b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di I ciclo;

c) dopo la conclusione di un corso di studio di II ciclo o a ciclo unico I+II, frequentano un corso di studio di II ciclo, al termine del quale si ottiene un grado accademico equivalente o inferiore a quello già conseguito;

d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e nello stesso anno accademico non sono iscritti a un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

5. In deroga alla lettera b) del comma 4, gli studenti e le studentesse che hanno concluso un corso di laurea triennale presso un conservatorio musicale possono beneficiare di una borsa di studio per un secondo corso di studio di ciclo pari o superiore, nel caso in cui abbiano iniziato il primo corso durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e abbiano frequentato e concluso l'ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di superamento dell'esame di Stato (ex diploma di maturità).

6. Gli studenti e le studentesse che frequentano un corso di studio di I o II ciclo a distanza (e-learning) e sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente regolamento possono beneficiare di una borsa di studio nell'ammontare di cui all'art. 11, comma 2.

Art. 6.


Durata del corso di studio

1. La borsa di studio può essere concessa per tutta la durata legale del corso di studio e, tranne nei casi di corsi di perfezionamento (master di I livello), al massimo per un ulteriore anno o due ulteriori semestri, come previsto nella tabella A allegata al bando di concorso.

2. Per i corsi di studio di durata almeno triennale è concessa un'ulteriore proroga della borsa di studio di un anno o di due semestri, come previsto nella tabella A allegata al bando di concorso, nei seguenti casi debitamente documentati:

a) passaggio ad un altro corso di studio: ai fini del calcolo della durata dello studio, secondo la tabella A allegata al bando di concorso, viene valutato l'attuale corso di studio; il passaggio da un corso di vecchio ordinamento ad uno di nuovo ordinamento non è considerato come passaggio ad un altro corso di studio;

b) malattia dello studente/della studentessa durante l'attuale corso studio, della durata di almeno cinque mesi consecutivi;



c) studente/studentessa con figli propri/figlie proprie minorenni a carico;

d) studente/studentessa con un'invalidità civile di almeno il 74% di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o affetto/affetta da cecità o sordità;

e) studente/studentessa che durante il periodo di studio ha prestato servizio militare o civile o ha svolto il noviziato;

f) distruzione, nell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio dello studente/della studentessa o dei componenti del suo nucleo familiare di base a causa di calamità naturali;

g) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare;

h) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che il beneficiario/la beneficiaria provi che l'assistenza non può essere garantita tramite terzi.

3. Le borse di studio sono concesse per i seguenti periodi massimi:

a) sette anni in caso di corsi di studio consecutivi;

b) otto anni in caso di:

1) corsi di studio aventi durata legale di sei anni, purché sia stata concessa l'ulteriore proroga di cui al comma 2;

2) frequenza di un corso di perfezionamento di II ciclo (master di I livello) dopo il conseguimento della laurea triennale/bachelor e prima del conseguimento della laurea magistrale/magister.

4. Ai fini del calcolo della durata legale dei corsi universitari di cui ai commi 1 e 2, sono conteggiati tutti gli anni a partire dalla prima immatricolazione al corso di studio attualmente frequentato, come da tabella A allegata al bando di concorso, indipendentemente dal percepimento, da parte dello studente/della studentessa, della borsa di studio in tali anni.

5. Ai fini del calcolo della durata totale dei corsi di studio di cui ai commi 3 e 4, sono conteggiati anche gli anni accademici prima dell'eventuale cambio del corso di studio per i quali lo studente/la studentessa ha percepito una borsa di studio, nonché gli anni di studio in cui lo studente/la studentessa ha percepito le eventuali borse di studio straordinarie di cui all'art. 9.

6. Ai fini del calcolo della durata del corso di studio, le interruzioni del corso di studio attualmente frequentato sono considerate soltanto se lo studente/la studentessa ha ottenuto l'aspettativa o se nel semestre/nell'anno di riferimento non era iscritto/iscritta ad un'università.

Art. 7.

Merito di studio

1. Per beneficiare di una borsa di studio, gli studenti e le studentesse devono avere conseguito il merito di studio minimo stabilito annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente il merito di studio minimo che deve essere conseguito nell'anno accademico per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio.

Art. 8.

Condizione economica

1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

2. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del D.P.P. n. 2/2011, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare; questo è costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all'art. 8 del medesimo decreto, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio.

4. L'ammontare delle borse di studio è determinato dal valore della situazione economica del nucleo familiare di base come definito all'art. 11, comma 2, e nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 9.


Borse di studio straordinarie

1. Gli studenti e le studentesse in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli da 2 a 6 e all'art. 8, ma che non hanno conseguito il merito di studio di cui all'art. 7 nell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda, possono beneficiare di una borsa di studio straordinaria, purché frequentino un corso di studio di durata almeno biennale, ad esclusione dei corsi di perfezionamento (master di I livello), e abbiano conseguito almeno il 40% del merito di studio previsto annualmente nel bando di concorso (le frazioni vengono arrotondate per difetto fino a 0,50 e per eccesso da 0,51). Il mancato conseguimento del merito di studio previsto deve essere dovuto ad almeno uno dei seguenti gravi motivi debitamente documentati:

a) interruzione del corso di studio per almeno cinque mesi per motivi di salute;

b) lo studente/la studentessa è genitore singolo, ovvero non coniugato, non convivente oppure separato legalmente o divorziato, con figli/figlie a proprio carico di età inferiore ai sei anni alla data di presentazione della domanda;

c) lo studente/la studentessa ha un'invalidità civile di almeno il 74% di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o è affetto/affetta da cecità o sordità;



d) distruzione, nell'anno accademico precedente a quello di presentazione della domanda, di gran parte del patrimonio dello studente/della studentessa o dei componenti del suo nucleo familiare di base, a causa di calamità naturali;

e) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, ad una persona non autosufficiente che vive nello stesso nucleo familiare;

f) necessità, da parte dello studente/della studentessa, di prestare assistenza, almeno di 2° livello ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, a un proprio familiare o a un altro soggetto, già esercente la responsabilità genitoriale, che versi in stato di non autosufficienza, a condizione che il beneficiario/la beneficiaria provi che l'assistenza non può essere garantita tramite terzi.

3. L'ammontare delle borse di studio straordinarie è determinato ai sensi dell'art. 11.

Art. 10.

Cumulabilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui a uno studente/una studentessa venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale gli/le è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, per lo stesso corso di studio, per un altro corso di studio universitario o per un tirocinio, l'interessato/l'interessata deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente richieste o concesse.

3. In deroga ai commi 1 e 2 la borsa di studio di cui al presente regolamento può essere cumulata con altre borse di studio, se queste ultime:

a) sono percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituiscono un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus);

b) sono assegnate per meriti particolari, senza che rilevi la situazione economica del beneficiario/della beneficiaria.


Art. 11.

Ammontare

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri dei commi da 2 a 4 e ridotto in base ai criteri di cui ai commi da 5 a 7. Tutti i relativi casi sono riportati nelle tabelle di cui all'allegato A.

2. L'ammontare delle borse di studio è determinato come segue in funzione del VSE del nucleo familiare di base:

Art des Studiums Tipologia di corso di studio	FWL VSE	AusmaB der Studienbeihilfe Ammontare della borsa di studio
ordentliches Studium Corso di studio ordinario	bis/fino a 1,00	5.800,00 Euro
	von/da 1,01 bis/a 1,10	5.320,00 Euro
	von/da 1,11 bis/a 1,20	4.880,00 Euro
	von/da 1,21 bis/a 1,30	4.480,00 Euro
	von/da 1,31 bis/a 1,40	4.130,00 Euro
	von/da 1,41 bis/a 1,50	3.800,00 Euro
	von/da 1,51 bis/a 1,60	3.510,00 Euro
	von/da 1,61 bis/a 1,70	3.240,00 Euro
	von/da 1,71 bis/a 1,90	2.800,00 Euro
	von/da 1,91 bis/a 2,10	2.410,00 Euro
	von/da 2,11 bis/a 2,30	2.100,00 Euro
	von/da 2,31 bis/a 2,50	1.850,00 Euro
	von/da 2,51 bis/a 2,70	1.640,00 Euro
	von/da 2,71 bis/a 2,90	1.520,00 Euro
	von/da 2,91 bis/a 4,00	1.400,00 Euro
Fernstudium Corso di studio a distanza	bis/fino a 4	510,00 Euro



3. Nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare di base alloggino fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti per ogni persona a partire dalla seconda persona.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, per gli studenti/le studentesse con figli/figlie minorenni a carico, il cui nucleo familiare di base presenta un VSE non superiore a 1,00, la borsa di studio è aumentata a euro 6.900,00. Tale aumento non si applica alle borse di studio per la frequenza di un corso a distanza.

5. L'ammontare della borsa di studio, calcolato in base ai commi 2, 3 e 4, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

a) se lo studente/la studentessa conclude gli studi tra il 1° dicembre dell'anno in cui presenta la domanda e il 31 marzo dell'anno successivo;

b) se il comune di residenza dello studente/della studentessa o di almeno uno dei suoi genitori o del suo/della sua coniuge o del suo/della sua convivente si trova a una distanza non superiore a 10 km dal comune dove si trova l'università effettivamente frequentata.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, lettera *a)*, la borsa di studio è concessa per l'intero anno accademico se, terminati gli studi nell'anno accademico in cui richiede la borsa di studio, lo studente/la studentessa intraprende uno studio di ciclo superiore ed è in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

7. Per i cittadini/le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione europea, con permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, la riduzione di cui al comma 5, lettera *b)*, è applicata nel caso in cui almeno un genitore oppure il/la coniuge dello studente/della studentessa o il suo/la sua convivente sia residente in Italia.

8. L'ammontare delle borse di studio di cui al comma 2 è ridotto del 30 per cento agli studenti/alle studentesse che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, sono pendolari per motivi di studio tra la località di residenza e la località sede dell'università.

9. Per la determinazione della distanza tra comune di residenza e comune del luogo di studio si fa riferimento alla apposita tabella reperibile sul sito web dell'Ufficio per il diritto allo studio universitario www.provincia.bz.it/borsa-di-studio

10. Ove sussistano due delle condizioni di cui ai commi 5 e 7, entrambe le riduzioni sono applicate in modo cumulativo.

Art. 12.

Importo totale, assegnazione e liquidazione

1. La Giunta provinciale stabilisce nel bando di concorso l'importo totale disponibile per le borse di studio.

2. In caso di insufficienza dell'importo, al fine di assegnare una borsa di studio nell'ammontare spettante a tutti gli aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5.

3. Valutazione del merito di studio, fino ad un massimo di 60 punti:

a) 0 punti per il merito di studio di cui all'art. 7;

b) 2 punti per ogni ulteriore credito formativo europeo;

c) 20 punti per la tesi di laurea o di diploma nel caso di corsi di studio di durata triennale;

d) 40 punti per la tesi di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico, nel caso di corsi di studio di durata almeno quadriennale o di corsi di studio di secondo ciclo di durata almeno biennale.

VSE			Punti
0	fino a	1,0	60
1,01	fino a	1,5	50
1,51	fino a	2,0	40
2,01	fino a	2,5	30
2,51	fino a	3,0	20
3,01	fino a	3,5	10
3,51	fino a	4,0	5
oltre 4,0			0


5. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, nel seguente ordine, agli studenti/alle studentesse:

a) che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del merito di studio di cui al presente articolo;

b) il cui nucleo familiare di base ha il VSE più basso;

c) la cui domanda di borsa di studio, ai sensi del bando di concorso, è stata presentata prima in ordine cronologico.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente bancario intestato allo studente/alla studentessa.



Art. 13.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue, su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso, idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l'omissione di informazioni dovute, il/la dichiarante, ai sensi dell'art. 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, perde il diritto al vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla suddetta disposizione nonché le disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che prevedono il pagamento degli interessi legali sulla somma da restituire, decorrenti dalla data dell'erogazione del vantaggio economico. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 luglio 2019


Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00287

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-039) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 9 2 8 *

€ 1,00

